



Servizio Qualità Acqua Erogata

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di campionamento, analisi e attività ad esso correlate, comprese le manutenzioni delle attrezzature e delle strumentazioni, del laboratorio chimico-biologico dell'Ente Acque della Sardegna.

Cagliari, Luglio 2019



INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.	3
Art. 2 – Importo e durata del servizio	3
Art. 3 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione	3
Art. 4 – Descrizione del servizio.....	4
Art. 5 – Attivazione del servizio e Rappresentante dell'Appaltatore.....	5
Art. 6 – Obblighi dell'appaltatore.	5
Art. 7 - Requisiti di idoneità e requisiti speciali.....	7
Art. 8 – Personale necessario e clausola sociale.....	8
Art. 9 – Modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia	9
Art. 10 – Controlli da parte dell'Ente	9
Art. 11 – Risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore.....	9
Art. 12 – Recesso dall'appalto	9
Art. 13 – Spese contrattuali.....	9
Art. 14 – Verifica di conformità.....	10
Art. 15 – Pagamenti.....	10
Art. 16 – Garanzie per la partecipazione alla procedura e garanzie definitive	11
Art. 17 – Cessione del contratto e sub-appalti	11
Art. 18 – Penali	12
Art. 19 – Obbligo alla riservatezza	12
Art. 20 – Risoluzione delle controversie.....	13
Art. 21 – Sicurezza del lavoro	13
Art. 22 – Osservanza di leggi e regolamenti	15
Allegati	15



Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

Il presente capitolato disciplina l'appalto relativo al servizio di **campionamento, analisi e attività ad esso correlate, comprese le manutenzioni delle attrezzature e delle strumentazioni**, del laboratorio chimico-biologico dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS) per il controllo qualitativo della risorsa idrica del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR).

Art. 2 – Importo e durata del servizio

L'importo del servizio è stabilito **a corpo** e la stima dell'appalto ammonta a circa **€ 2.980.000,00 + I.V.A.** per 24 mesi, al netto del compenso a corpo, non soggetto a ribasso, per gli oneri di sicurezza connessi ad attività interferenti valutato in **€ 20.000,00**. Pertanto l'importo del servizio ammonta complessivamente a **€ 3.000.000,00** al netto dell'I.V.A. **per 24 mesi**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende **i costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 1.200.000,00** (per i due anni) utilizzando come riferimento il costo medio annuo del personale dipendente di imprese dell'industria metalmeccanica privata, inquadrato nel livello 5° e 5° S, di cui alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiornate al mese di giugno 2019.

Pertanto il costo della mano d'opera è pari a circa il 40% dell'importo netto a base d'asta.

La durata del servizio è stabilita in **mesi 24 (ventiquattro)** decorrenti dal verbale di attivazione, **con la possibilità di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici)**, per un importo pari all'importo di aggiudicazione annuo.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo di 6 mesi (€ 750.000,00 + IVA al lordo del ribasso offerto). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. (D.Lgs 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma 11)

Resta comunque stabilito che l'ENAS può, **in qualunque momento**, recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

La procedura di gara scelta dalla S.A. è la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso** determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, in quanto trattasi di affidamento di forniture o di servizi **standardizzati**, che sono, per loro natura, strettamente vincolati a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per i quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate. [D.Lgs 50/2016 e s.m.i. art. 95 comma 4 lettera b)] e **non sono configurabili servizi ad alta intensità di manodopera** in quanto il costo previsto della manodopera è inferiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

La prestazione principale è il **“servizio di campionamento ed analisi”** (importo € 2.300.000,00 + IVA) che di per se prevede procedure tecniche e metodi normati assolutamente standardizzati mentre le prestazioni secondarie sono costituite dal **“servizio di manutenzione”** (importo € 500.000,00 + IVA) anche esso standardizzato, la **“fornitura di automezzi con caratteristiche predeterminate”** (importo € 160.000,00 + IVA) ed il servizio di “elaborazione e registrazione dati comprese le pratiche per lo smaltimento dei rifiuti” (importo € 40.000,00 + IVA).



Art. 4 – Descrizione del servizio

Il sistema idrico multisettoriale comprende opere ed infrastrutture per la raccolta, la regolazione ed il trasporto dell'acqua grezza per gli usi multisettoriali fra cui dighe, traverse, acquedotti e canali, centrali di sollevamento e centrali idroelettriche.

L'ENAS, attraverso il Servizio Qualità dell'Acqua Erogata, effettua i controlli interni di qualità per una migliore utilizzazione delle risorse idriche disponibili distribuite alle utenze, monitorando la qualità dell'acqua e dei sedimenti negli invasi, nelle opere di presa e nei punti di consegna.

Fanno parte del sistema di controllo della qualità della risorsa idrica anche 18 stazioni di monitoraggio automatico, installate in altrettanti invasi, le quali forniscono quotidianamente informazioni qualitative mediante acquisizione e trasmissione di alcuni parametri indicatori della qualità dell'acqua invasata.

Il laboratorio chimico-biologico dell'Enas è suddiviso, a seconda della tipologia dei controlli analitici effettuati e delle matrici analizzate, nelle seguenti aree tecniche :

- Biologia, Microbiologia e Limnologia
- Chimica inorganica e sedimenti
- Chimica organica

Ciascuna area è coordinata da un funzionario Enas in qualità di Responsabile dell'Attività, di seguito indicato come RA, che avrà il compito, dal punto di vista tecnico-operativo, di organizzare e supervisionare tutte le attività relative all'appalto.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento ai RA delle suddette aree per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e per tutte le indicazioni di natura tecnica e operativa che verranno ad esso impartite, come meglio specificato nell'Allegato 1 (descrizione delle attività da eseguire e relativa tempistica di esecuzione).

Per l'esecuzione di queste attività l'ENAS **metterà a disposizione dell'appaltatore** i locali e la strumentazione del laboratorio chimico biologico, i natanti ed altre attrezzature specifiche **ad eccezione degli autoveicoli** che dovranno essere messi a disposizione dall'appaltatore e che dovranno essere idonei dal punto di vista normativo e adeguatamente equipaggiati di tutti gli accessori richiesti sia per il trasporto dei natanti che per tutte le altre necessità contingenti.

Le attività, meglio descritte nell'allegato 1, da eseguirsi da parte dell'appaltatore secondo le prescrizioni in esso contenute, sono riassunte di seguito:

1. campionamento, manutenzione stazioni di campionamento, determinazioni parametri chimico-fisici e biologici sia in campo che in laboratorio;
2. registrazione informatica dei campioni in ingresso al laboratorio e inserimento dati nell'archivio informatico dell'Enas;
3. esecuzione, presso il laboratorio dell'ENAS, di analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche secondo il programma e le metodiche analitiche indicate dai RA, in ottemperanza alle vigenti norme in materia, nonché l'emissione del rapporto di prova;
4. disponibilità di adeguati autoveicoli per l'espletamento delle attività richieste nel presente capitolato speciale (campionamenti, ecc...)
5. manutenzione ordinaria di tutti i mezzi nautici, rimorchi, attrezzature dell'Ente utilizzate per svolgere le attività di campionamento con registrazione degli interventi di manutenzione effettuati;
6. manutenzione ordinaria/straordinaria della strumentazione da laboratorio ai fini del suo mantenimento in condizioni di efficienza;
7. digitalizzazione ed elaborazione dei dati analitici;
8. attività pratica ed informatica di riordino, carico, scarico e inventario del magazzino del laboratorio;
9. gestione e manutenzione rete di monitoraggio automatico della qualità dell'acqua;
10. gestione pratica ed informatica dei rifiuti di laboratorio.



Le attività dovranno di norma essere svolte in 5 giorni la settimana, con l'esclusione dei sabati, delle domeniche e delle altre giornate festive; tuttavia per esigenze straordinarie potrà essere richiesto all'appaltatore di assicurare prestazioni nei giorni festivi, compreso il sabato e la domenica.

Per quanto riguarda, in particolare, tutte le attività di campionamento si precisa che queste dovranno essere svolte secondo il **cronoprogramma annuale** di massima predisposto da ENAS di cui all'Allegato 4 e che verrà meglio dettagliato e adeguato alle esigenze e comunicato all'appaltatore con congruo anticipo e con cadenza quindicinale.

Le attività di laboratorio, oggetto del presente capitolato, si potranno svolgere nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 -18.00, compatibili con la presenza del personale ENAS, salvo particolari esigenze che saranno comunicate tempestivamente all'appaltatore (turnazioni, trasferte ecc.).

Le attività di campionamento si potranno svolgere di norma nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00-18.00 fatta eccezione per alcune stazioni di campionamento che, in relazione alla distanza dal laboratorio e/o alla tipologia di intervento, possono richiedere un impegno orario diverso.

Resta inteso che l'Ente potrà richiedere, mediante apposita comunicazione, all'appaltatore, di potenziare l'attività descritta nel presente appalto (analisi, campionamenti, manutenzioni, etc) fino ad un massimo del 20% di quella prevista, con adeguata variazione dell'importo contrattuale, calcolata sulla base dei prezzi offerti in fase di gara.

L'ENAS nominerà il Responsabile unico del Procedimento (RUP) ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Di queste nomine verrà data comunicazione formale all'appaltatore.

L'ENAS provvederà autonomamente ad eseguire le seguenti attività:

- approvvigionamento dei reagenti necessari per le analisi compresi i gas puri e le miscele di gas ;
- approvvigionamento di vetreria e materiali di consumo in genere, e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
- smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle attività analitiche.

Art. 5 – Attivazione del servizio e Rappresentante dell'Appaltatore

Il servizio decorrerà a partire dal verbale di attivazione del contratto. In caso d'urgenza l'ENAS, potrà provvedere, **con apposito verbale redatto dal DEC, all'attivazione del servizio in oggetto anche in pendenza della stipula di contratto.**

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto al DEC, prima dell'attivazione del servizio, il nominativo del suo Rappresentante e del Sostituto, trasmettendo specifica formale accettazione da parte dei soggetti incaricati, con ampio mandato in relazione alla gestione dei rapporti previsti dal presente Capitolato. A tal fine dovrà essere presentata una procura speciale.

Il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà assicurare la reperibilità e la eventuale presenza, compresi i giorni festivi, per tutto il tempo necessario ad assicurare lo svolgimento di tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato e comunque quando ve ne sia necessità a giudizio del DEC. Non potrà inoltre essere impiegato nelle attività oggetto del servizio di analisi del presente appalto.

Art. 6 – Obblighi dell'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza eccezione alcuna a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto di appalto.

Obbligo di riservatezza: tutti i dati analitici prodotti sia in forma grezza che elaborati e di cui all'allegato 1 al presente capitolato speciale, saranno di esclusiva proprietà dell'ENAS e non potranno essere in alcun modo divulgati senza la necessaria autorizzazione da parte del direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata o di un suo sostituto.



Obbligo di sopralluogo: presso i locali del laboratorio interessati al servizio è obbligatorio un sopralluogo, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo può essere effettuato in qualunque giorno della settimana esclusi festivi e prefestivi dalle ore 9 alle ore 12 previo appuntamento. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a protocollogenerale@enas.sardegna.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

La mancata presentazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Obbligo di presentazione della dichiarazione di idoneità della strumentazione e attrezzature: In sede di presentazione dell'offerta, l'appaltatore dovrà obbligatoriamente presentare la dichiarazione nella quale, con riferimento all'allegato "Elenco strumentazione, attrezzature, natanti" si attesta che:

- le apparecchiature poste a disposizione dall'Ente sono idonee per effettuare il servizio richiesto;
- le attrezzature ed i natanti posti a disposizione dall'Ente per i campionamenti sono idonei per effettuare il servizio richiesto;
- le apparecchiature e le attrezzature di cui sopra rispettano le norme relative alla sicurezza secondo quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008.

Obbligo di rilevazione delle presenze del personale: L'Appaltatore aggiudicatario è obbligato a predisporre e mettere a disposizione dell'ENAS un apposito registro cartaceo delle presenze, che il personale in servizio deve obbligatoriamente compilare in ingresso e in uscita dai locali del Laboratorio ENAS e in occasione delle uscite in trasferta.

Inoltre, l'Appaltatore aggiudicatario dovrà fornire ed installare a sue spese un idoneo sistema elettronico (BADGE) per la rilevazione delle presenze del proprio personale in servizio presso i locali del Laboratorio ENAS. Il sistema dovrà garantire la possibilità di verifica da parte del DEC e del RUP dell'ENAS in tempo reale, anche on-line su PC/Tablet, ogni giorno in qualsiasi istante, la presenza del personale effettivamente in servizio nei laboratori e di quello impegnato in trasferta.

Il sistema richiesto consentirà, quindi, un tempestivo ed efficace intervento delle squadre di soccorso nel caso si presentino situazioni di emergenza e pericolo (allagamenti, fughe di gas, incendi e altro)

Al fine di consentire la corretta installazione del sistema di rilevamento, l'ENAS si impegna a mettere a disposizione i locali idonei e le utenze elettriche e di connessione intranet e internet che saranno necessarie per la corretta installazione.



Ulteriori obblighi:

- segnalare tempestivamente al DEC qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione di qualunque attrezzatura, che dovesse verificarsi;
- segnalare tempestivamente eventuali danni o avarie provocate da terzi ai veicoli/mezzi di trasporto messi a disposizione dall'appaltatore per l'espletamento del servizio, tale obbligo di segnalazione vale anche per le attrezzature, la strumentazione da campo, le imbarcazioni e le apparecchiature di laboratorio di proprietà dell'Ente. Nel caso in cui non venga data attuazione a tali disposizioni, si applicheranno le penali previste all'art. 17;
- eleggere domicilio per tutte le comunicazioni che l'Ente dovrà effettuare, e a tal fine dovrà fornire un numero di telefono fisso, di telefono cellulare e e-mail che consentano di rintracciare in qualsiasi momento il rappresentante dell'Operatore economico, dallo stesso individuato. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio speciale nel Comune di Cagliari, presso la sede o gli uffici di una società o operatore economico, o di un professionista, fornendo i relativi recapiti; in mancanza, detto domicilio sarà eletto presso il Comune di Cagliari. Tale domicilio speciale sarà utilizzato dall'Ente nel caso in cui il rappresentante della società appaltatrice non risulti reperibile presso il domicilio eletto;
- vietare l'accesso al laboratorio a ditte o persone non espressamente autorizzate dall'Ente;
- rendersi disponibile a collaborare con i tutor dell'ENAS per illustrare le metodologie applicate nell'attività di prelievo e di analisi di laboratorio nei confronti di eventuali tirocinanti o altre figure professionali che l'Ente accoglie al suo interno, in base ad accordi e convenzioni stipulati con le università, gli istituti scolastici, la Regione Sardegna ed altri enti pubblici.

Art. 7 - Requisiti di idoneità e requisiti speciali

N.B. - I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. **Iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il presente requisito deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

2. **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili di **€ 400.000,00** IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, tale requisito trova motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara selezionando operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantire la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo del servizio richiesto.

Il presente requisito deve essere soddisfatto dal **raggruppamento temporaneo nel complesso** e deve essere posseduto **in misura maggioritaria dall'impresa mandataria**.

La comprova di questo requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.



3. **Possesso della copertura assicurativa** [(art. 83, co. 4 lett. c)] per il risarcimento di tutti i danni che possano derivare dall'esecuzione del servizio in oggetto (capitale, interessi e spese): danni involontariamente arrecati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose; danni arrecati alle attrezzature, natanti, strumentazione e quanto di proprietà dell'Ente messo a disposizione dell'appaltatore per il servizio oggetto dell'appalto, per **un massimale non inferiore a n. 2 volte l'importo a base di gara**.

Il presente requisito deve essere soddisfatto dal **raggruppamento temporaneo nel complesso**

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

4. **Esecuzione di servizi analoghi.** Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi 3 anni servizi analoghi a:

- a) campionamento e analisi chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche e limnologiche, ecotossicologiche su acque e sedimenti e di importo complessivo minimo pari a **€ 300.000,00**;
- b) manutenzione di strumentazione scientifica da laboratorio di importo complessivo minimo pari a **€ 90.000,00**

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del codice.

- In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale **il requisito di cui alla lettera a)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale **il requisito di cui alla lettera b)** deve essere posseduto o dalla mandataria o da almeno una delle mandanti, fermo restando che nel raggruppamento verticale ciascun componente deve possiede il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Art. 8 – Personale necessario e clausola sociale

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con l'impiego di personale di adeguate competenze e capacità **ed in numero sufficiente** a garantire il regolare e puntuale svolgimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dai suoi allegati. Le attività principali sono meglio descritte nell'allegato n. 1 che fa parte integrante del presente documento.

Il regolare e tempestivo adempimento del servizio dovrà comunque essere assicurato anche in caso di assenza o impedimento del proprio personale.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale e di sicurezza del lavoro ed in particolare quanto previsto dall'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Considerato che il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere e che quindi sussistono le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, viene inserita **la clausola sociale**. L'operatore economico **dovrà accettare espressamente** la clausola sociale e l'obbligo sarà riportato nel contratto.



Gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale sono i seguenti:

- **Contratto collettivo applicato dall'attuale appaltatore:** CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.
- **Livelli retributivi:** 5 e 5S
- **N. di unità:** 17 a tempo pieno e indeterminato di cui 1 assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, + 1 unità a tempo parziale
- **Ore lavorative settimanali:** 38

Il concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla gara.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Art. 9 – Modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia

Il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. **se il valore della modifica è al di sotto di entrambi** i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35, pari ad € 221.000,00 [comma 1 lettera c)]
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto

Art. 10 – Controlli da parte dell'Ente

L'Ente, attraverso l'attività del DEC e dei RA, effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga svolto in conformità ai patti contrattuali.

Al fine del controllo da parte del DEC e dei RA dovrà essere compilato un registro giornaliero delle attività svolte previste dal presente capitolato.

Art. 11 – Risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore

Qualora l'appaltatore si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenisse agli obblighi od alle condizioni contrattuali, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore dovrà rispondere del danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione.

In ogni caso la risoluzione avrà per effetto l'immediato incameramento della cauzione, l'applicazione delle penali previste, nonché l'effetto di rendere responsabile l'appaltatore di tutti i danni e le maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, al servizio cui esso si riferisce, sia eseguendolo direttamente, sia a mezzo di altra Impresa.

Art. 12 – Recesso dall'appalto

Non è ammesso il recesso dall'appalto da parte dell'appaltatore.

Il recesso viene considerato come volontario abbandono e dà luogo alla perdita della cauzione a titolo di penale, oltre all'obbligo di risarcire gli eventuali danni.

Art. 13 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di gara, le spese di bollo e quelle notarili per la stipula del contratto ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto.



Art. 14 – Verifica di conformità

Ai sensi dell'art 312 e seguenti del DPR 207/2010 come precisato nell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto è soggetto a verifica di conformità (in corso di esecuzione e definitiva) al fine di accertarne la regolare esecuzione.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è effettuata dal Direttore di Esecuzione del Contratto, con il supporto dei RA, con cadenza mensile entro 10 giorni dal termine del periodo di riferimento; di detta verifica è redatto apposito verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

A conclusione delle prestazioni contrattuali il DEC effettua la verifica di conformità definitiva e successivamente entro 10 giorni rilascia il Certificato di verifica di conformità che dovrà essere approvato dal RUP.

Art. 15 – Pagamenti

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'aggiudicatario comunicherà al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio dell'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Enas e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'ente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'ENAS e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP su richiesta dell'Ente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Secondo quanto previsto dall'art.113/bis comma 3. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento sarà disposto con cadenza mensile, pari ad un dodicesimo dell'importo annuo contrattuale previa emissione da parte del Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Ente, del certificato di pagamento e a fine contratto, del certificato di Verifica di conformità, con mandati intestati all'impresa entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, con quietanza del titolare, suo procuratore o delegato, tramite il Tesoriere dell'Ente.

Pertanto la ditta potrà emettere la fattura solo dopo aver ricevuto la comunicazione del certificato di pagamento (a conclusione di ogni mese) o dell'approvazione del Certificato di verifica di conformità a fine servizio. Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C), che sarà richiesta da questa Amministrazione.

Ai sensi dell'Art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n.89 l'appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 Aprile 2013, n.55.



Le fatture dovranno riportare oltre ai dati costitutivi delle fatture ordinarie, **obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il codice univoco ufficio (EEGEKE), il CIG, il CUP (ove previsto) e il nominativo del RUP**. Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonché il centro di costo indicato dall'Ente.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG, il CUP e il nominativo del RUP riportati in contratto.

In ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 5.bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, sull'importo netto progressivo delle prestazioni **è operata una ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva..

In caso di sub appalto si applicano le condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i..

Art. 16 – Garanzie per la partecipazione alla procedura e garanzie definitive

Le garanzie provvisorie e definitive che l'appaltatore dovrà fornire sono stabilite dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ed in particolare, per la sottoscrizione del contratto, si dovrà costituire una garanzia, denominata **"garanzia definitiva"** a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione sarà indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Inoltre, per tutto il periodo di svolgimento pluriennale dei servizi di cui in appalto, l'appaltatore dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative di adeguato massimale che garantiscano il risarcimento di tutti i danni che possano derivare dall'esecuzione del servizio in oggetto (capitale, interessi e spese):

- involontariamente arrecati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose;
- arrecati alle attrezzature, natanti, strumentazione e quanto di proprietà dell'Ente messo a disposizione dell'appaltatore per il servizio oggetto dell'appalto.

Art. 17 – Cessione del contratto e sub-appalti

E' vietata qualsiasi cessione del contratto.

E' ammesso il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La quota subappaltabile non potrà superare il 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.



Art. 18 – Penali

Ai sensi comma 2 dell'art. 113/bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora la prestazione del servizio non fosse corrispondente con le prescrizioni riportate nel presente Capitolato per documentata negligenza da parte dell'Appaltatore, su istanza dei RA verranno applicate le sotto elencate penali, relative alle inadempienze contrattuali accertate dal DEC, nel corso dei controlli:

1. Mancata presenza delle squadre destinate al campionamento o alla manutenzione o alle analisi presso gli invasi con l'utilizzo dei natanti: 450 € per ogni inadempienza riscontrata.
2. Mancata segnalazione di eventi rilevanti, disfunzioni e guasti alle apparecchiature, ai natanti, agli impianti e alle strumentazioni del laboratorio: 200 € per ogni inadempienza riscontrata.
3. Disservizi o ritardi nella periodicità della manutenzione programmata sia per le apparecchiature di laboratorio che per le stazioni di monitoraggio automatico: 450 € per ogni giorno di ritardo.
4. Ritardi nella esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall'allegato 1 punti 3.8–4.4–5.3–6.3: 450 € per ogni giorno di ritardo.
5. Ritardata, incompleta, mancata, errata tenuta del registro di carico scarico rifiuti e dei relativi formulari necessari per lo smaltimento corretto dei rifiuti di laboratorio: 100 € per ogni errore riscontrato oltre il pagamento delle eventuali sanzioni che dovessero essere applicate dagli organi istituzionali deputati al controllo (NOE, ASL, Polizia Stradale ecc.)
6. Disfunzioni, errori o ritardi nella registrazione dei campioni e nell'inserimento dati nell'archivio informatico dell'ENAS o nella tenuta del registro di carico-scarico del materiale di consumo e dei reagenti presso il magazzino del laboratorio: 50 € per ogni errore riscontrato
7. Inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro definiti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008: 500,00 € per ogni evento riscontrato oltre al pagamento di eventuali sanzioni che dovessero essere applicate dagli organi istituzionali deputati al controllo.

Le penali sono cumulabili e verranno notificate tramite un verbale del DEC nel quale viene riportata l'inadempienza e/o negligenza riscontrata, gli elementi probanti l'accertamento effettuato, il relativo ammontare e l'eventuale termine perentorio entro il quale l'appaltatore dovrà uniformarsi alle direttive impartite per ovviare alla negligenza o inadempienza in atto.

Trascorso invano tale termine verrà emanato dal DEC un ordine di servizio contenente un termine più restrittivo; trascorso inutilmente questo ultimo termine la negligenza verrà considerata grave inadempienza accertata e pertanto causa di esecuzione d'ufficio o di rescissione del contratto.

L'importo complessivo delle penali applicate verrà detratto dall'importo delle rate mensili, per tutta la durata dell'appalto del servizio e dovrà rientrare nei limiti previsti.

Art. 19 – Obbligo alla riservatezza

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico o didattico di cui l'appaltatore entrerà in possesso nello svolgimento del servizio dovranno essere considerati riservati.



Art. 20 – Risoluzione delle controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente appaltante e l'appaltatore dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal fine l'appaltatore, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica.

L'appaltatore non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'Ente Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Art. 21 – Sicurezza del lavoro

Ai sensi dell'art. 26, 1° comma, del Decreto legislativo 81 del 9 Aprile 2008 "*Testo unico sulla sicurezza del lavoro*" ai fini della verifica dell'idoneità tecnico- professionale l'Appaltatore è tenuto alla consegna di:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, redatta ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Dicembre 2000 , n°445.

In applicazione del comma 2 del sopracitato articolo l'Ente acque della Sardegna (ENAS) e l'Appaltatore coopereranno per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, con interventi coordinati, anche tramite la reciproca informazione sui rischi dovuti alle interferenze tra le lavorazioni oggetto dell'appalto e le lavorazioni proprie dell'ENAS o di altri soggetti che svolgano la propria attività lavorativa nel laboratorio ENAS ed in tutti i siti di campionamento oggetto del servizio.

In fase di predisposizione dell'appalto ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, l'ENAS, tenendo conto del proprio documento di valutazione di rischi, ha elaborato e messo a disposizione di tutti i partecipanti alla gara un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (**DUVRI**) che contiene le misure e le procedure necessarie per i eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le attività previste nel presente capitolato.

In proposito la ditta aggiudicataria dovrà proporre all'Ente ulteriori specifiche procedure che, nel rispetto del DUVRI, garantiscano l'operatività nel rispetto della massima sicurezza. Tali procedure, valutate dai competenti servizi dell'Ente, una volta concordate ed approvate verranno introdotte nel DUVRI a titolo di proposta della ditta di adeguamento del medesimo, ai sensi del punto (a) del comma 2 dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008.

Prima della stipula del contratto d'appalto e dell'attivazione dello stesso, l'ENAS, tramite il Servizio Prevenzione e Sicurezza (SPS) e i suoi tecnici, e l'Appaltatore, sulla base dei sopralluoghi comuni da effettuarsi nei luoghi di lavoro di cui all'art. 1, redigeranno apposito verbale per le eventuali modifiche migliorative del **DUVRI**.

Il **DUVRI** nella sua stesura finale sarà allegato al contratto e ne costituirà parte integrante. Essendo il DUVRI un documento dinamico, le procedure di aggiornamento andranno eventualmente ripetute in presenza di rischio da interferenza dovuto alla presenza di nuove lavorazioni non presenti al momento dell'attivazione del servizio o per qualunque variazione alle modalità operative.

In allegato al **DUVRI** l'ENAS ha provveduto a valutare, per tutta la durata dei lavori, i relativi oneri di sicurezza secondo il disposto del punto 4 dell'allegato XV del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 "*Testo unico sulla sicurezza del lavoro*", con particolare riguardo ai costi relativi all'eliminazione dei rischi interferenziali.



L'importo è pari a € 20.000,00 e costituisce la parte di costo del servizio da non sottoporre a ribasso d'asta.

L'appaltatore dovrà, attraverso dichiarazione esplicita da inoltrarsi all'Amministrazione appaltante, comunicare di aver adempiuto, ed impegnarsi ad adempiere per tutta la durata del servizio, e sino alla sua ultimazione, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro come definiti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso visione del Documento di analisi e valutazione dei rischi relativo al laboratorio nel quale si dovranno svolgere le attività.

Farà parte del contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – DUVRI (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008) comprensivo del piano di evacuazione.

E' disponibile presso la sede del laboratorio il Documento di analisi e valutazione dei rischi ove vengono descritti i principali rischi presenti nel laboratorio per i lavoratori e le relative norme di prevenzione.

Ai fini di della sicurezza dei lavoratori, in particolare per l'attuazione del piano di evacuazione, l'appaltatore dovrà predisporre un registro di annotazione delle presenze del personale impiegato nello svolgimento delle attività presso il laboratorio dell'Enas. La presenza del personale in servizio sarà verificata anche tramite il sistema elettronico di rilevazione delle presenze appositamente installato presso i locali del Laboratorio dell'Enas a cura dell'appaltatore.

L'appaltatore ha comunque l'obbligo di segnalare immediatamente ai RA ed al DEC eventuali carenze che costituiscano pericolo per la sicurezza dei lavoratori, affinché l'Ente possa disporre le azioni per superare tali carenze.

L'appaltatore è responsabile del controllo e della segnalazione dell'efficienza continua di tutti i dispositivi ai fini della sicurezza.

L'appaltatore assume tutte le competenze attribuite dalla D.Lgs. 81/2008 al datore di lavoro, verso i propri lavoratori, tra le quali si richiamano le seguenti:

- Fornitura di adeguate attrezzature da lavoro e DPI;
- Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione e comunicazione al Responsabile del S.P.P. dell'Ente nonché al DEC dei nomi dei responsabili e dei componenti;
- Redazione del piano di sicurezza;
- Redazione del piano delle emergenze;
- Consultazione dei lavoratori su detti documenti;
- Vigilanza sull'osservanza del rispetto da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza;
- Effettuazione delle visite mediche ai fini della prevenzione delle malattie professionali con il rilascio del certificato di idoneità sanitaria per ogni singolo lavoratore;
- Tenuta del registro degli infortuni;
- Tenuta del registro di esposizione agli agenti cancerogeni di cui all'art. 243 comma 1 D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro dell'Appaltatore è responsabile dei piani sopra citati e del rispetto delle procedure in essi contenute.

Prima di dare inizio al servizio l'Appaltatore dovrà comunicare all'Ente appaltante, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente (MC) e predisporre, ai sensi della normativa vigente, il Documento della Valutazione dei Rischi (DVR) ed il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, che dovrà essere sottoscritto anche dallo stesso Appaltatore.

Tali documenti dovranno essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte al controllo del laboratorio.



Art. 22 – Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appaltatore si intende obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione nei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori.

In relazione all'appalto del servizio ed all'esecuzione del contratto si richiamano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche.

Allegati

Allegato n.1: – Descrizione delle attività da eseguire e relativa tempistica di esecuzione

Allegato n.2: – Tabella 1 - siti di campionamento

Allegato n.3: – Localizzazione dei siti di campionamento

Allegato n.4: – Tabella 2 - Cronoprogramma di massima delle attività di campionamento e manutenzione

Allegato n.5: – Elenco imbarcazioni e strumentazione

Allegato n.6: – Lista parametri e metodi analitici